DOCUMENTO	Relazione Tecnica di Riscontro ed Esame Controdeduttivo alle Osservazioni presentate al PUDM
OGGETTO	Controdeduzioni ai Punti 2, 3 e 4 delle osservazioni (Area di Alaggio/Varo, Pontile Galleggiante e Corsie di Lancio)
RIFERIMENTO	Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUDM) del Comune di Sant'Alessio Siculo
RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI	D.A. n. 152/GAB dell'11.04.2019 – D.A. n. 208/GAB del 29.07.2025 (Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Regione Siciliana)
DATA	Sant'Alessio Siculo, lì 18 Settembre 2026

Premessa ed Inquadramento Generale

La presente relazione di riscontro viene redatta dal Progettista incaricato del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUDM) del Comune di Sant'Alessio Siculo, in riscontro e controdeduzione formale alle osservazioni formulate dalla Società che gestisce il Campeggio confinante con il litorale marittimo comunale, con specifico riferimento ai Punti 2, 3 e 4 delle osservazioni trasmesse, aventi ad oggetto, rispettivamente: la presunta incoerenza della collocazione dell'area di alaggio/varo, del corridoio di lancio e del pontile galleggiante rispetto ai pretesi rischi per la sicurezza dei bagnanti (Punto 2); il presunto contrasto con la disciplina distanziale di cui al D.A. n. 152/GAB dell'11.04.2019 (Punto 3); e la presunta necessità di una fascia di rispetto acustico a tutela dell'attività ricettiva (Punto 4).

A tal riguardo, il sottoscritto Progettista ribadisce in via pregiudiziale ed assorbente che lo Schema di PUDM del Comune di Sant'Alessio Siculo è stato elaborato in rigorosa ed integrale conformità alla normativa vigente nella Regione Siciliana ed in ossequio alle vigenti Linee Guida regionali in materia di pianificazione demaniale marittima — e continua a essere conforme con i successivi D.A. — nonché nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e della balneazione stabilite dal Codice della Navigazione e dalle pertinenti Ordinanze della competente Capitaneria di Porto di Messina.

La presente relazione è pertanto strutturata secondo un criterio di stretta corrispondenza tra ciascuna doglianza sollevata e la puntuale disposizione normativa regionale o statale che la disattende, così da fornire alla Commissione tutti gli elementi tecnico-giuridici necessari per una compiuta valutazione istruttoria.

Quadro Normativo Regionale e Statale di Riferimento

L'intera architettura pianificatoria del PUDM del Comune di Sant'Alessio Siculo si fonda su un solido e stratificato quadro normativo di livello regionale e statale, che definisce in modo puntuale requisiti, tipologie concessorie e presidi di sicurezza applicabili alla fascia costiera demaniale:

- **Articolo 32 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana** (R.D. 15 maggio 1946, n. 455 e ss.mm.ii.), che attribuisce alla Regione la titolarità e la potestà amministrativa sui beni del demanio marittimo statale trasferito;
- **Legge Regionale 29 novembre 2005, n. 15 (art. 4)** e s.m.i., recante disposizioni in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime e prescrivente l'obbligo di adozione dei Piani di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUDM) da parte dei Comuni costieri, quale presupposto abilitativo per il rilascio di nuove concessioni;
- **Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3 (artt. 39 e 40)**, che ha riformato la disciplina demaniale siciliana in adeguamento ai principi del diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento, disciplinando il procedimento di formazione ed approvazione dei PUDM;
- **Decreto Assessoriale n. 319/GAB del 5 agosto 2016**, istitutivo delle Linee Guida regionali per la redazione dei PUDM da parte dei Comuni costieri della Sicilia;
- **Decreto Assessoriale n. 152/GAB dell'11 aprile 2019** dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA), recante “Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016”, con cui sono state apportate modifiche sostanziali alle Linee Guida per la redazione dei PUDM, tra cui la disciplina distanziale richiamata dalla parte opponente al Punto 3 delle osservazioni (art. 2, comma 1);
- **Decreto Assessoriale n. 208/GAB del 29 luglio 2025** dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, recante “Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 e al D.A. n. 152/GAB dell'11 aprile 2019”, che modifica ed integra specificamente la Parte IV (“Indirizzi metodologici”) delle Linee Guida PUDM — aggiornata da ultimo anche dal D.A. n. 01/GAB del 02/01/2025 e dal D.A. n. 34/GAB del 19/02/2025 — ed è pertanto il testo regolatorio vigente e prevalente in materia di specchi acquei, corridoi di lancio, aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti;
- **Codice della Navigazione** (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione – Navigazione Marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328);

- **Ordinanze di Sicurezza Balneare** emanate dalla competente Capitaneria di Porto di Messina, quale Autorità Marittima preposta alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Sul piano sistematico, si evidenzia che il D.A. n. 208/GAB/2025 costituisce l'atto regolatorio più recente e specificamente novativo della materia oggetto delle osservazioni, sicché le sue disposizioni prevalgono, per il principio cronologico e di specialità, su ogni diversa lettura delle previgenti Linee Guida invocata dalla parte opponente.

Controdeduzioni al Punto 2 – Area di Alaggio/Varo, Pontile Galleggiante e Corsie di Lancio

Sintesi dell'osservazione presentata

Trascrizione sintetica del Punto 2: *«La collocazione dell'area destinata all'alaggio e varo di natanti a motore in aderenza al perimetro del campeggio e la previsione del pontile galleggiante nell'area di mare frontistante risultano prive di coerenza con l'attività ricettiva svolta dalla Società scrivente e con l'utilizzo stesso della spiaggia da parte di soggetti terzi. La movimentazione e il transito di imbarcazioni e mezzi a motore, nonché l'istituzione di corridoi di lancio e l'ormeggio […] determinano un concreto rischio di incidenti coi fruitori dell'area […]. Le stesse N.T.A. del PUDM subordinano il posizionamento del pontile galleggiante al preventivo parere della Capitaneria di Porto (artt. 21 e 22 N.T.A.) e giustificano la previsione dei corridoi di lancio con l'esigenza di evitare pericolose interferenze (art. 25 N.T.A.).»*

In sostanza, la parte opponente sostiene che: (i) l'area di varo/alaggio e il pontile siano incompatibili con l'attività ricettiva del campeggio; (ii) le corsie di lancio creino intralcio e pericolo per i bagnanti; (iii) il richiamo agli artt. 21, 22 e 25 delle N.T.A. del PUDM evidenzi una presunta contraddizione interna al piano.

Piena conformità del Piano alle Linee Guida Regionali e al D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025

Si contesta radicalmente l'assunto di parte opponente secondo cui la pianificazione demaniale effettuata dal PUDM sarebbe priva di coerenza o contraria alle norme vigenti. L'articolazione delle zone di pianificazione demaniale del Comune di Sant'Alessio Siculo risponde esattamente ai criteri sanciti dalla Parte IV (“Indirizzi metodologici”) delle Linee Guida regionali allegate al D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025, che ha modificato ed integrato i precedenti D.A. n. 319/GAB del 5 agosto 2016 e D.A. n. 152/GAB dell'11 aprile 2019.

La norma regionale attribuisce ai Comuni costieri il compito di zonizzare il litorale al fine di conciliare le varie esigenze di fruizione (balneazione, attività sportive, ormeggio, noleggio natanti, servizi per strutture ricettive e turistiche), garantendo sia lo sviluppo

socio-economico sostenibile del territorio sia la sicurezza dei cittadini e dei fruitori del demanio.

Legittimità ed essenzialità delle corsie di lancio per gli stabilimenti e le attività ricettive/nautiche

Un punto centrale ed inequivocabile del quadro normativo della Regione Siciliana riguarda proprio la previsione e l'installazione delle corsie di lancio. Ai sensi dell'Allegato "A" del D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025 (Parte IV, Paragrafo 4 – "Specchi acquei e imbarcazioni"):

Disposizioni espresse del D.A. 208/GAB/2025:

• *Art. 4, comma 2: «La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree e/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate, e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.»*

• *Art. 4, comma 3: «Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni, secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.»*

• *Art. 10, comma 2 (Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti): «Sono ammessi i seguenti servizi: […] corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo 'specchi acquei'.»*

Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emerge con solare evidenza che le corsie di lancio costituiscono elementi ordinari, necessari ed integrativi sia degli stabilimenti balneari sia delle strutture ricettive ed asservite (art. 14 D.A. 208/GAB/2025) che offrono o necessitano di servizi connessi alla nautica da diporto, al noleggio di natanti, pedalò, canoe o alle operazioni di varo/alaggio. La previsione contestata dalla parte opponente non costituisce, dunque, un'anomalia progettuale, bensì l'attuazione fedele di un preciso obbligo/facoltà pianificatoria di fonte regionale.

Inesistenza di intralcio e funzione primaria di salvaguardia della sicurezza dei bagnanti

La tesi sostenuta dalla parte opponente — secondo cui la corsia di lancio e la movimentazione di natanti creerebbero "intralcio e concreto rischio per la sicurezza dei bagnanti" — rivela un fraintendimento della funzione tecnico-giuridica del corridoio di lancio stesso.

Nel diritto marittimo e nelle norme di sicurezza balneare emanate dalle Capitanerie di Porto, il corridoio di lancio non è una fonte di pericolo, ma è esattamente la premessa

fondamentale di sicurezza volta ad evitare qualsiasi interferenza o incidente tra imbarcazioni e nuotatori.

In assenza di una corsia di lancio ufficialmente delimitata ed individuata nel PUDM, il transito a mare di natanti, barche a motore, vela o piccoli natanti da diporto avverrebbe in modo disordinato e promiscuo lungo la battigia, attraversando liberamente lo specchio acqueo riservato ai bagnanti. Ciò genererebbe un rischio ben più grave per la pubblica incolumità rispetto alla soluzione pianificatoria adottata.

Al contrario, l'istituzione formale del corridoio di lancio comporta le seguenti garanzie sostanziali:

- **Delimitazione fisica e visibile:** la corsia viene delimitata da gavitelli e boe colorate (arancione/rosso/bianco) posizionate a distanze regolamentari fino al limite delle acque riservate alla balneazione (di norma 200/300 metri dalla battigia);
- **Divieto assoluto di balneazione nella corsia:** all'interno del corridoio di lancio è tassativamente vietata la balneazione e la sosta di bagnanti; le aree di balneazione e le rotte dei natanti risultano pertanto fisicamente e distanzialmente separate;
- **Obbligo di rotta ed andatura a motore spento o al minimo:** i natanti che percorrono la corsia devono procedere a velocità ridottissima (dislocamento minimo o a remi/motore spento in prossimità della riva), in direzione ortogonale alla linea di costa;
- **Preservazione integrale delle spiagge libere e delle aree balneari adiacenti:** canalizzando l'accesso dei mezzi navali in un unico punto delimitato, si garantisce che tutto il resto dello specchio acqueo frontistante la spiaggia e la struttura ricettiva rimanga ad uso esclusivo ed incondizionato dei bagnanti in condizioni di sicurezza.

Pertanto, la previsione dell'art. 25 delle N.T.A. del PUDM, laddove motiva l'istituzione del corridoio di lancio con l'esigenza di «evitare pericolose interferenze con i bagnanti», non dimostra affatto un pericolo insito nel piano, bensì evidenzia la piena consapevolezza tecnica del progettista nel recepire i presidi di prevenzione imposti dalla legge e dalle Ordinanze di Sicurezza Balneare.

Regolamentazione del pontile galleggiante e coordinamento con la Capitaneria di Porto

In merito alla contestazione riguardante il pontile galleggiante e le aree di ormeggio/alaggio, si rileva quanto segue:

Ammissibilità della struttura: il D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025, Parte IV, Paragrafo 4, comma 5 (nonché Paragrafo 10, comma 1), stabilisce espressamente che «nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili. Per tali aree

dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio»;

Valore procedurale del parere preventivo dell'Autorità Marittima: gli articoli 21 e 22 delle N.T.A. dell'Elaborato D del PUDM, subordinando l'installazione del pontile e dei campi boe al preventivo parere/autorizzazione della Capitaneria di Porto di Messina, costituiscono un'ulteriore garanzia della legittimità dell'iter procedurale. Il PUDM stabilisce, in questa sede, la sola compatibilità urbanistico-demaniale del sito, mentre il parere vincolante dell'Autorità Marittima verificherà in sede operativa le condizioni meteo-marine, di pescaggio e di sicurezza della navigazione prima dell'effettiva posa in opera.

Tabella sinottica di riscontro normativo – Punto 2

Contestazione	Disposizione di riferimento	Riscontro del Progettista
Presunta illegittimità della corsia di lancio vicina a struttura ricettiva	D.A. 208/GAB/2025, Parte IV, art. 4 commi 2-3 e art. 10 commi 1-2; art. 14	**CONFORME.** Le corsie di lancio sono espressamente previste per concessioni, stabilimenti balneari e strutture ricettive che svolgono attività nautiche o di varo/noleggio.
Presunto pericolo ed intralcio per i bagnanti nella zona di balneazione	Ordinanza di Sicurezza Balneare Capitaneria di Porto; N.T.A. PUDM art. 25	**INFONDATO.** La corsia di lancio serve espressamente a segregare il traffico navale dai bagnanti; nella corsia vige il divieto di balneazione, che elimina il rischio paventato.
Incompatibilità del pontile galleggiante e dei campi boe	D.A. 208/GAB/2025, Parte IV, art. 4 comma 5 e art. 10 comma 1	**CONFORME.** Le strutture temporanee galleggianti sono espressamente ammesse dalla disciplina regionale per la fruizione dello specchio acqueo.
Subordinazione al parere della Capitaneria di Porto (artt. 21-22 N.T.A.)	Codice della Navigazione (R.D. 327/1942); Linee Guida PUDM ARTA	**GARANZIA DI LEGITTIMITÀ.** La clausola recepisce l'obbligo di legge dell'assenso dell'Autorità Marittima per l'operatività di dettaglio, a tutela della sicurezza.

Controdeduzioni al Punto 3 – Presunto Contrasto con il D.A. n. 152/GAB dell'11.04.2019

Sintesi dell'osservazione presentata

Trascrizione sintetica del Punto 3: *«La collocazione dell'area di alaggio e varo in aderenza alla concessione demaniale della Società scrivente contrasta anche col decreto assessoriale 152/GAB dell'11.04.2019.»*

In merito alla presunta violazione dell'art. 2, comma 1 del D.A. n. 152/GAB dell'11.04.2019 — disposizione confermata e ulteriormente declinata dalle vigenti Linee Guida di cui al D.A. n. 208/GAB del 29.07.2025 — la doglianza di parte opponente appare destituita di fondamento giuridico per le seguenti, decisive ragioni.

Diversità di destinazione d'uso ed ambito di applicazione della norma

Il D.A. n. 152/GAB dell'11.04.2019 fissa la distanza minima di 25 metri lineari (ovvero 10 metri nei contesti con spiaggia ridotta) ed è chiaramente e testualmente riferito alla distanza tra “stabilimenti balneari ed aree attrezzate per la balneazione”, ossia tra strutture omogenee adibite alla medesima funzione balneare e ricettiva.

Tale disciplina distanziale non è pertanto applicabile alla fattispecie in esame, che riguarda la distanza tra un'area a diversa e specifica destinazione funzionale ed urbanistica — quale l'area di alaggio, varo, le corsie di lancio o i servizi nautici di pubblico interesse — e la concessione demaniale della Società opponente, non trattandosi di due strutture omogenee sottoposte al medesimo regime di distanziamento tra stabilimenti balneari.

Deroga espressa per le concessioni e i servizi di pubblico interesse e di fruizione gratuita

Lo stesso art. 2, comma 1 del D.A. n. 152/GAB dell'11.04.2019 stabilisce in modo inequivocabile ed espresso che:

«Al fine della verifica del rispetto di tali distanze non devono essere considerate le concessioni assentite in favore dei comuni e delle altre amministrazioni per finalità di pubblico interesse, nonché quelle comunque dirette a consentire l'utilizzo pubblico e gratuito del bene demaniale marittimo.»

Poiché l'area di alaggio e varo prevista dallo Schema di PUDM costituisce un'infrastruttura di interesse pubblico comunale, finalizzata a garantire l'accesso al mare ed i servizi nautici e di soccorso a titolo pubblico e gratuito per la collettività, la disciplina dei limiti distanziali invocata dall'opponente risulta formalmente inapplicabile ed

esonerata ex lege, in forza della deroga espressa sopra richiamata, confermata e non superata dal successivo D.A. n. 208/GAB del 29.07.2025.

Controdeduzioni al Punto 4 – Presunta Necessità di Fascia di Rispetto Acustico

Sintesi dell'osservazione presentata

Trascrizione sintetica del Punto 4: *«La collocazione dell'attività di alaggio e varo di barche e moto d'acqua avrebbe comunque richiesto una congrua distanza di rispetto dall'area in cui la Società scrivente svolge la propria attività di campeggio, al fine di evitare che quest'ultima possa avere grave nocumento a causa della naturale emissione di rumori causati dalla movimentazione di carrelli metallici, verricelli, catene, operazioni di carico/scarico, nonché dall'accensione e dal funzionamento di motori marini a ridosso della linea di costa, con frequenza concentrata nelle prime ore del mattino e nelle ore pomeridiane.»*

In relazione alla presunta violazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico (Legge 26 ottobre 1995, n. 447) ed ai paventati disturbi sonori derivanti dalle operazioni di alaggio/varo, si precisa quanto segue.

Distinzione tra fase di pianificazione strategica (PUDM) e fase autorizzatoria/gestionale

Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUDM) è uno strumento di pianificazione generale e di zonizzazione urbanistico-demaniale che definisce le vocazioni d'uso del litorale a livello di area vasta. Le eventuali verifiche di impatto acustico (valutazioni previsionali di impatto acustico ex art. 8 L. 447/1995 e D.P.C.M. 14/11/1997) e le prescrizioni di mitigazione fonometrica non afferiscono alla fase pianificatoria di previsione astratta delle zone demaniali, bensì rientrano rigorosamente nelle successive fasi esecutive e procedurali per il rilascio delle singole concessioni demaniali marittime o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività.

Prescrizioni in sede di rilascio del titolo concessorio

In sede di rilascio del titolo concessorio o dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di alaggio/varo, il gestore/soggetto concessionario sarà tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico e dal Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica, predisponendo la documentazione di impatto acustico ed adottando ogni idonea misura organizzativa e tecnologica (orari di esercizio, limitatori di velocità, prescrizioni operative per i verricelli, ecc.) a salvaguardia delle zone confinanti.

Risulta pertanto erroneo ed improprio pretendere che una verifica di dettaglio acustico, o una mera presunzione di inquinamento sonoro, possa viziare ex ante la scelta

pianificatoria generale del PUDM, trattandosi di profili istruttori propri di una fase procedimentale distinta e successiva.

Tabella sinottica riepilogativa di riscontro normativo

Osservazione	Disposizione di riferimento	Valutazione tecnica
Punto 2: presunto pericolo e rischio incidenti nel corridoio di lancio	D.A. 208/GAB/2025, Parte IV, artt. 4 e 10; Ordinanza Capitaneria di Porto	**INFONDATO.** La corsia di lancio è il presidio che segrega i natanti dai bagnanti, garantendo la sicurezza.
Punto 3: presunto mancato rispetto della distanza minima di 25 metri	D.A. 152/GAB/2019, art. 2 comma 1; D.A. 208/GAB/2025	**INFONDATO.** La distanza riguarda solo stabilimenti balneari omogenei; le concessioni pubbliche/gratuite sono espressamente esentate.
Punto 4: presunta violazione della disciplina sull'impatto acustico (L. 447/1995)	L. 447/1995, art. 8; D.P.C.M. 14/11/1997	**INFONDATO.** Le verifiche acustiche afferiscono alla fase di rilascio delle concessioni, non alla previsione generale del PUDM.

Conclusioni e Parere Proposto alla Commissione

Alla luce di tutte le argomentazioni di fatto e di diritto sopra esposte, puntualmente ancorate alla vigente disciplina regionale di cui al D.A. n. 152/GAB dell'11.04.2019 e al D.A. n. 208/GAB del 29.07.2025, il Progettista del PUDM del Comune di Sant'Alessio Siculo riassume le proprie determinazioni come segue:

- Le osservazioni presentate dalla Società opponente (Punti 2, 3 e 4) devono essere ritenute integralmente **NON SUSSISTENTI**, in quanto destituite di fondamento normativo e tecnico;
- **Piena legittimità del PUDM:** il Piano è stato redatto in perfetta aderenza alle leggi regionali della Sicilia (L.R. 15/2005, L.R. 3/2016) ed alle Linee Guida di cui al D.A. n. 152/GAB dell'11.04.2019 e al D.A. n. 208/GAB del 29.07.2025, garantendo il corretto bilanciamento tra la fruizione turistico-ricettiva del litorale e l'ordinato utilizzo dello specchio acqueo;
- **Massima tutela della sicurezza della balneazione:** la previsione dell'area di alaggio/varo, del pontile galleggiante e dei corridoi di lancio rappresenta lo strumento tecnico indispensabile per canalizzare i mezzi nautici, evitare l'intralcio ai

bagnanti e garantire la pubblica incolumità nelle acque antistanti il territorio comunale di Sant'Alessio Siculo;

- **Rinvio delle verifiche di dettaglio alla fase concessoria:** le prescrizioni distanziali, acustiche e operative di dettaglio troveranno compiuta disciplina in sede di rilascio dei singoli titoli concessori, senza che ciò infici la legittimità della scelta pianificatoria generale oggi sottoposta all'esame della Commissione.

Sulla base di quanto sopra, si propone pertanto alla Commissione il rigetto delle osservazioni di cui ai Punti 2, 3 e 4, con conferma integrale delle previsioni dello Schema di PUDM del Comune di Sant'Alessio Siculo relative all'area di alaggio/varo, al pontile galleggiante e alle corsie di lancio.

Sant'Alessio Siculo, lì 18 settembre 2026

IL PROGETTISTA DEL PUDM

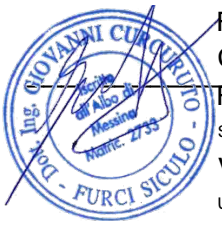

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Lo Po'
Firmato il 18/09/2026 18:57
Seriale Certificato: 2990941177108080342
Valido dal 26/07/2025 al 25/07/2028
UANATACA Qualified eIDAS CA 2020